

ACCORDO QUADRO

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

E

**L'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE
(ITACA)**

PER

**LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE PER
LA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI IN ATTUAZIONE DEL
"PROTOCOLLO ITACA"**



Premesso che

L'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (qui di seguito ITACA) è un'Associazione, senza scopo di lucro, di tipo federale tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; ITACA è organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in materia di appalti pubblici; lo scopo di ITACA è di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra gli associati sulle tematiche degli appalti pubblici anche attraverso la diffusione di buone pratiche per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale e che tra queste ultime ha assunto una importanza crescente la promozione di sistemi di certificazione per la qualità ambientale ed energetica.

Dal 2001 è stato costituito presso ITACA un gruppo di lavoro interregionale in materia di bioedilizia; tale esperienza ha consentito lo sviluppo del "Protocollo Itaca" che utilizza la metodologia SBMethod caratterizzata da molteplici aspetti positivi, tra i quali: il suo riconoscimento internazionale, la valutazione globale delle prestazioni dell'edificio, la stretta correlazione tra lo strumento di valutazione ed il territorio in cui viene applicato, l'adattabilità alle diverse esigenze di destinazione dell'edificio, la capacità di aggiornarsi a seguito dell'evoluzione del quadro normativo.

La Giunta regionale, nell'adunanza del 25 maggio 2009, ha approvato con D.G.R. n. 10 - 11465 il "*Protocollo ITACA sintetico 2009 Regione Piemonte*" quale sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi di edilizia residenziale stabilendone la applicazione per tutti gli interventi di edilizia sociale ammessi a contributo con il secondo biennio del "*Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012*" o comunque finanziati con altri fondi statali o regionali.

La Giunta regionale, nell'adunanza del 22 giugno 2009, ha approvato la D.G.R. n. 16 - 11632 recante "*Edilizia residenziale pubblica - Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006. Programmazione del secondo biennio d'intervento*", che ribadisce, per gli interventi da ammettersi a finanziamento, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dal sistema Protocollo ITACA sintetico qui succintamente richiamati:

- a) consumo di risorse: energia primaria per la climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, contenimento consumi energetici estivi, illuminazione naturale, energia elettrica da fonti rinnovabili, materiali eco-compatibili, acqua potabile, mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio;
- b) carico ambientale: emissione di gas serra, rifiuti solidi, rifiuti liquidi, permeabilità aree esterne.

La legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 recante "*Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica*", negli articoli 3, comma 8, (Interventi di ampliamento in deroga negli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) e 4, comma 3, (Interventi di demolizione e ricostruzione in



deroga) prevede la necessità di far conseguire agli edifici oggetto di intervento i criteri prestazionali di qualità ambientale ed energetica previsti dal "Protocollo ITACA sintetico 2009 Regione Piemonte" secondo lo schema qui riassuntivamente delineato: valore 1 per gli interventi che prevedono un ampliamento della volumetria preesistente del 20% (Art. 3, comma 8); valore 1,5 per gli interventi che prevedono un ampliamento della volumetria preesistente del 25% (Art. 4 comma 3); e, infine, valore 2,5 per gli interventi che prevedono un ampliamento della volumetria preesistente del 35% (Art. 4 comma 3).

Atteso che il presente Accordo Quadro tra Regione Piemonte e ITACA, per la natura e la forma delle attività conferite, si presta ad essere esteso, anche attraverso sue integrazioni ed aggiornamenti, alle ulteriori ed analoghe istanze provenienti da strutture organizzative regionali che prevedano l'applicazione del Protocollo ITACA, comunque con particolare riferimento agli ambiti: edilizia sanitaria, patrimonio regionale, strutture commerciali.

Atteso altresì che la esatta quantificazione dei costi derivanti dalla applicazione del presente Accordo avverrà a seguito della ricognizione effettuata da ITACA, con le modalità di cui all'art. 4 del presente Accordo.

Rilevato che

La Regione Piemonte deve procedere alla attuazione dei provvedimenti amministrativi e legislativi richiamati in premessa ed ha quindi la necessità di disporre, per ciò che attiene l'applicazione del "Protocollo ITACA", nelle diverse contestualizzazioni approvate o in corso di approvazione, delle competenze di un qualificato organismo tecnico, individuato nell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA).

La natura giuridica di ITACA (Associazione, senza scopo di lucro, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome) permette di procedere alla diretta attribuzione delle attività e delle funzioni, anche in ragione delle sue previsioni statutarie: Art. 3 (Scopi ed attività associative) e Art. 4 (Servizi).

La Regione Piemonte e ITACA, ciascuna per proprio conto intese, hanno interesse allo sviluppo delle attività collegate e consequenziali al "Protocollo ITACA" al fine di facilitarne l'utilizzo da parte degli operatori pubblici e privati.

Vista

La deliberazione della Giunta regionale n. 64-12776 del 7 dicembre 2009, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) per la realizzazione del Sistema regionale per la



certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione del "Protocollo ITACA", delegandone la firma alla Presidente Mercedes Bresso.

La deliberazione del Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2009 con la quale l'Istituto ITACA ha approvato il medesimo schema di accordo, delegandone per la firma il Vice-Presidente facente funzione Massimo Giorgetti.

Tutto ciò premesso

Le parti sottoscrittrici stabiliscono e accettano quanto segue

Art. 1 (Recepimento delle premesse)

Il contenuto delle premesse in tutte le parti di cui si compone forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto dell'accordo)

L'oggetto del presente accordo è la realizzazione del Sistema regionale per la certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione del "Protocollo ITACA", nelle diverse contestualizzazioni approvate, o in corso di approvazione, per la Regione Piemonte.

Il Sistema regionale si compone di quattro strumenti principali e di una piattaforma di sostegno.

I quattro strumenti principali consistono:

- a) nell'aggiornamento e nella contestualizzazione del "Protocollo ITACA" con riferimento alla destinazione d'uso degli edifici ed alle peculiarità territoriali;
- b) nella predisposizione e rilascio di un manuale d'uso;
- c) nella realizzazione di una attività di sportello qualificata a supporto dell'utilizzo del Protocollo ITACA nelle contestualizzazioni approvate ed approvande dalla Regione Piemonte;
- d) nella certificazione delle fasi progettuali e realizzative previste dalle norme regolatrici di settore degli ambiti di intervento richiamati nella precedente lettera a).

La piattaforma di sostegno è costituita da un software applicativo a supporto della compilazione delle schede ITACA.

ITACA, in tutte le attività conferitele, si astiene dal fornire consulenze progettuali, di pertinenza dei progettisti ed esperti, e prestazioni non riferibile alla funzione di supporto all'utilizzo dell'omonimo Protocollo.

Art. 3 (Modalità realizzative)

Per l'espletamento delle attività ITACA si avvale di iisBE Italia e ITC-CNR, quali supporti tecnici operativi per l'attuazione del presente accordo.



ITACA si impegna a richiedere alla Regione la preventiva autorizzazione nel caso in cui, per sopravvenute esigenze organizzative, intenda procedere alla terziarizzazione di alcune attività o di alcune loro fasi.

Per il coordinamento delle attività è costituito uno specifico gruppo di lavoro che si riunisce con cadenza, di regola, semestrale composto da:

- un rappresentante regionale, individuato, di volta in volta in base ai temi da trattare, nel Responsabile apicale della direzione regionale competente, o in un suo delegato;
- un rappresentante di ITACA;
- un rappresentante di iiSBE Italia;
- un rappresentante di ITC-CNR;
- direttore tecnico di ITACA.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal direttore tecnico di ITACA, si riunisce, previa intesa tra i partecipanti, presso una delle sedi della Regione Piemonte o, in alternativa, presso la sede di ITACA.

Il gruppo di lavoro si riunisce con la presenza di almeno due componenti oltre al rappresentante della Regione.

Compete al gruppo di lavoro l'approvazione del modello di rendicontazione (scheda sintetica), di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Quantificazione dei costi)

A seguito della ricognizione degli ambiti regionali di intervento, ITACA si impegna a quantificare i costi per la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo senza applicare alcun margine d'impresa, incompatibile con la sua natura non lucrativa.

La quantificazione dei costi proposta da ITACA non è vincolante per la Regione che può richiedere che siano effettuate operazioni di rimodulazione prima di procedere alla sua approvazione finale.

ITACA si impegna a rendicontare, con cadenza trimestrale, le spese sostenute per l'espletamento delle attività conferite attraverso schede sintetiche suddivise per ciascuna direzione.

Art. 5 (Avvio delle attività)

Le attività previste dal presente accordo saranno avviate su richiesta delle direzioni regionali, di volta in volta, interessate.

ITACA si impegna a disporre di una sede-ufficio nel capoluogo regionale del Piemonte per l'espletamento delle attività entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

I costi, di cui al precedente art. 4, sono ripartiti sui capitoli di spesa delle direzioni regionali competenti in misura proporzionale alle attività da acquisire.

Art. 6 (Durata)

Il presente accordo è efficace dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014.



**Art. 7
(Recesso)**

Ciascuna delle Parti conserva il diritto di recedere dal presente atto dandone preavviso con lettera raccomandata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di recesso.

**Art. 8
(Luogo di esecuzione)**


Le attività previste dal presente accordo saranno eseguite nel capoluogo della Regione Piemonte, attraverso l'apertura di una apposita sede-ufficio per l'espletamento dei servizi.

**Art. 9
(Registrazione)**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b) della tariffa – Parte seconda approvata con D.P.R. 26/4/1986 n.131. L'eventuale spesa di registrazione e le altre spese contrattuali saranno a carico di ITACA e Regione Piemonte in parti uguali.

Torino, 08 MAR. 2010

La Presidente della
Regione Piemonte
Mercedes Bresso



Il Presidente ITACA
facente funzioni
Massimo Giorgetti

